



## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |  |  |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro             | Presidente   |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia                              |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia                              |
| - Dott. Mario Blandini                   | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) |

- Avv. Paolo Bertazzoli Grambinski Broglio membro designato dalla Banca d'Italia e nominato in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo segnalato dal C.N.C.U.

nella seduta del 23 settembre 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Il ricorrente nella qualità di titolare di una carta multifunzione emessa dalla Banca, espose di essere stato derubato, la mattina dell'11 ottobre 2009, del proprio borsello, riposto all'interno della propria autovettura e deduceva che, con la carta sottratta, erano stati effettuati cinque prelievi e tre pagamenti per un controvalore complessivo di euro 845,00 di cui disconosceva la paternità.

Al reclamo resisteva la Banca la quale, precisato che le operazioni disconosciute erano state effettuate non solo attraverso l'uso della carta sottratta ma anche con la digitazione del pin, negava ogni diritto al rimborso richiesto.

Con il ricorso, il ricorrente precisando che le operazioni abusive riguardavano un importo complessivo di euro 2.095,00, invocava il rimborso di tale somma.

La Banca controdeduceva che le operazioni disconosciute - effettuate prima del blocco della carta da parte del suo titolare - erano state rese possibili dalla violazione, da parte del cliente, delle più elementari regole di diligenza in ordine alle prescrizioni relative alla custodia della carta e del pin.

### DIRITTO

Il Collegio ritiene che, dalla ricostruzione delle modalità del fatto lamentato dal ricorrente, emerge prepotentemente il convincimento che la responsabilità esclusiva di quanto lamentato sia imputabile al cliente.

In punto di fatto, vanno, prima di tutto, indicate le circostanze in cui avvenne il furto del borsello, quali risultano esposte dal cliente nella denuncia ai carabinieri: il furto avvenne



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

verso le 11.30 in una piazza di Sesto S.Giovanni, mentre il ricorrente era intento a sostituire alla propria auto una ruota.

Per quanto riguarda le operazioni disconosciute, preme sottolineare che la prima fu effettuata alle ore 11,22 e successivamente le altre furono effettuate a distanza di non più di 5 minuti l'una dall'altra, presso sportelli diversi (per i prelievi) o esercizi diversi per gli acquisti.

Circostanza incontestata, infine, è quella secondo la quale dette operazioni furono effettuate mediante la digitazione del pin.

Tanto premesso, in fatto, merita menzione l'art. 14/2 del contratto relativo alla carta in oggetto il quale, testualmente detta che **"il cliente è responsabile, entro il limite di euro 150, delle conseguenze dannose derivanti dall'indebito o illecito uso della carta a seguito degli eventi di cui al comma 1, fino al momento in cui risulti opponibile alla banca la segnalazione di smarrimento, sottrazione o contraffazione. La predetta limitazione di responsabilità a favore del cliente non si applica qualora il medesimo, o se diverso, l'intestatario della carta abbia agito con dolo o colpa grave o comunque, in caso di inosservanza degli obblighi previsti nel presente articolo o dell'obbligo di diligente custodia previsto nell'articolo precedente"**.

Alla luce di tale regola contrattuale va osservato che, non solo il ricorrente non ha in alcun modo allegato di avere adempiuto correttamente agli obblighi di diligente custodia della carta e del pin, ma che emerge, invece, con tutta evidenza, la prova della colpa grave del cliente nella custodia della carta e del pin, quale risulta deducibile dalla immediatezza (pochi istanti) con la quale chi sottrasse la carta ebbe istantaneamente la possibilità di reperire il pin, iniziando ad operare utilmente.

Tale convincimento, del resto, è coerente con decisioni precedentemente assunte da questo Collegio con l'affermazione del principio secondo il quale *"il titolare è da intendersi integralmente responsabile delle operazioni di prelievo quando attraverso la ricostruzione delle circostanze di fatto del caso concreto, si presuma che il pin non solo fosse contenuto nella stessa borsa in cui era riposta la carta, ma che fosse individuabile e relazionabile alla carta facilmente e in breve tempo"*.

Alla luce di quanto argomentato in fatto e in diritto il Collegio ritiene di non accogliere il ricorso.

P.Q.M.

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO